



CITTA' di SAN DANIELE DEL FRIULI
Provincia di Udine

***Regolamento per l'istituzione ed il
funzionamento della
Commissione per le Pari Opportunità***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n...8..del...13.02.2007..... e
modificato con deliberazione C.C. n.44 del 05.06.2007

Indice

- Art. 1 - Istituzione e finalità**
- Art. 2 - Competenze**
- Art. 3 - Programmazione e relazione attività**
- Art. 4 - Composizione**
- Art. 5 - Insediamento e durata**
- Art. 6 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente**
- Art. 7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente**
- Art. 8 - Funzionamento della Commissione**
- Art. 9 - Decisioni della Commissione**
- Art. 10 - Dimissioni e decadenza**
- Art. 11 - Finanziamenti**
- Art. 12 - Struttura**
- Art. 13 - Entrata in vigore**

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

1. In attuazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e dalle vigenti norme e prescrizioni dettate in materia di parità tra uomo e donna, è istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità.
2. La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo di proposta, consultivo e di progettazione degli organi comunali.
3. L'attività della Commissione ha quali obiettivi:
 - rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e / o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
 - promuovere qualunque espressione della differenza di genere garantendo alle donne spazi di potere e di responsabilità.
 - attuare buone prassi fra le donne rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro.
4. La Commissione esercita le sue funzioni in modo autonomo favorendo ogni accordo fra le varie realtà e le esperienze femminili del Comune e le donne elette nelle istituzioni.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Per il perseguimento delle sue finalità la Commissione
 - promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione del Comune
 - propone al Consiglio ed alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, economico e culturale.
 - promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in tutte le istituzioni comunali.
2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
 - svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni.
 - valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - presenta proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
 - promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni, - promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
 - Favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo per rendere operante il diritto alla identità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni.
 - Promuove forme di solidarietà e di cooperazione nei confronti delle donne comunque emarginate di ogni paese e delle quali vengano violati i diritti umani.
3. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli enti e organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITA'

1. La Commissione predisporre una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno al Sindaco 30 gg. prima della data di approvazione del bilancio.
2. Il Sindaco cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

ART. 4 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da:
 - 8 componenti, 6 scelti tra donne e 2 fra uomini, residenti in San Daniele del Friuli, in possesso di competenze ed esperienza relativamente alla condizione della donna nei vari ambiti di intervento riconducibili alle finalità della Commissione:
 - 4 componenti indicati dal Capigruppo di maggioranza, fra i quali l'Assessore delegato alle pari opportunità o il Consigliere con delega alle pari opportunità, membro di diritto della Commissione
 - 4 componenti indicati dai Capigruppo di minoranza
2. Il Consiglio Comunale nomina la Commissione per le Pari Opportunità entro 60 gg. dall'insediamento del Consiglio. La nomina della prima commissione, avverrà entro 30 gg. dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 5 - INSEDIAMENTO E DURATA

1. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed insediata dal Sindaco.
2. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ART. 6 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto tra i componenti della commissione, nella prima seduta della Commissione a scrutinio segreto, a maggioranza dei propri componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente il Commissario più anziano di età.
2. il Vice Presidente è eletto tra i componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.
3. Il Presidente affida compiti ed incarichi temporanei ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze degli stessi.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta il Presidente o la metà dei componenti lo richiedano.
2. Qualora la convocazione sia richiesta dalla metà dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima, anche a mezzo di posta elettronica.
4. La seduta della Commissione è valida, se è presente la metà dei componenti.
5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti della Giunta, del Consiglio Comunale e esperti esterni.

ART. 9 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese, ad eccezione della nomina del Presidente e del Vice-presidente.
2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale in ordine ai pareri delle commissioni.

ART. 10 - DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza del commissario, di cui viene data comunicazione al Sindaco che provvede alla sostituzione, secondo le modalità di cui all'art. 4.

ART. 11 - FINANZIAMENTI

1. La Commissione utilizza i fondi messi a disposizione dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dall'Amministrazione comunale.
2. La Commissione propone l'utilizzo del Fondo per le Pari Opportunità appositamente istituito nel Bilancio comunale annuale per finanziare le iniziative promosse sulla base delle proposte formulate nella relazione di cui all'art. 3.

ART. - 12 STRUTTURA

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata dal personale dell'Area Amministrativa - Servizio Amministrativo.
2. Alla Commissione sono inoltre messi a disposizione locali e strutture adeguati al suo funzionamento.

ART.13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.